

ziale 14 giugno 1917, n. 1032, sono iscritti di ufficio in speciali ruoli distinti per armi e Corpi.

Qualora però conservino la idoneità fisica richiesta per il mantenimento o per la riasunzione in servizio dal citato decreto luogotenenziale, potranno, a loro domanda, essere iscritti nella riserva anche indipendentemente dal mantenimento o dalla riasunzione.

Gli ufficiali iscritti negli speciali ruoli di cui al primo comma del presente articolo potranno essere temporaneamente richiamati in servizio per speciali incarichi qualora abbiano la necessaria idoneità fisica, mediante decreto del ministro della guerra di concerto col ministro delle finanze.

(È approvato).

Art. 99.

Gli ufficiali generali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano ad avere già raggiunto i nuovi limiti di età, o che li raggiungeranno entro il corrente 1926, pur non potendo più — a partire dalla data predetta o, rispettivamente, dal successivo raggiungimento dei detti limiti — aspirare all'avanzamento, saranno ulteriormente mantenuti in servizio per altri sei mesi e, in ogni caso, almeno fino al 31 dicembre 1926.

I relativi posti di organico saranno, a tutti gli effetti, considerati vacanti soltanto dalla data della effettiva cessazione dal servizio degli ufficiali predetti.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Il Governo propone un'aggiunta all'articolo 99, con la quale si tiene conto della situazione che può venirsi a creare per determinate famiglie di ufficiali generali i cui capi vengano colpiti dai nuovi limiti di età, nel caso che i matrimoni siano stati contratti a così breve distanza dell'applicazione di questi nuovi limiti, che non si verifichi il termine di due anni prescritti per dare la pensione alla vedova.

L'aggiunta è questa: « Agli effetti del diritto a pensione della vedova dell'ufficiale che cessa dal servizio permanente per l'applicazione dei limiti di età ridotti dalla presente legge, il termine di due anni, di cui agli articoli 13 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, e 3 del Regio decreto 29 novembre 1925, n. 2399, va riferito alla data in cui l'ufficiale avrebbe raggiunto i limiti d'età

stabiliti dalle precedenti disposizioni, purchè il matrimonio sia stato celebrato prima della cessazione del servizio permanente ».

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa aggiunta ?

GRECO, *relatore*. La Commissione è d'accordo con l'onorevole sottosegretario.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'aggiunta presentata dall'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra.

(È approvata).

Pongo a partito l'articolo 99 con questa aggiunta.

(È approvato).

Art. 100.

Sino al 31 dicembre 1930 gli ufficiali dell'Arma aeronautica esclusi definitivamente dall'avanzamento ad anzianità sino al grado di colonnello, e quelli esclusi definitivamente dall'avanzamento a scelta per i gradi di generale possono essere tratti in servizio fino a che conserveranno l'idoneità al proprio grado, secondo il giudizio motivato ed insindacabile delle Commissioni di avanzamento le quali dovranno annualmente pronunciarsi in merito.

In caso di divergenza di giudizio delle Commissioni deciderà il ministro.

(È approvato).

Art. 101.

Per la prima applicazione della presente legge è data facoltà al Ministero della guerra di emanare, di concerto con quelli della marina e della aeronautica, speciali norme esecutive nella attesa della pubblicazione del regolamento.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge: Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. Anche qui vi è un testo concordato tra Governo e Commissione.

Art. 1.

Nessuno può conseguire l'avanzamento al grado superiore se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni e se non possiede in modo spiccato i neces-